

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 22 dicembre 2006****che approva i piani di sorveglianza presentati dalla Bulgaria e dalla Romania per l'individuazione di residui o di sostanze negli animali vivi e nei prodotti di origine animale, a norma della direttiva 96/23/CE***[notificata con il numero C(2006) 6815]***(Testo rilevante ai fini del SEE)****(2007/15/CE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma,

Il piano di sorveglianza per l'individuazione di residui o sostanze a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 96/23/CE, presentato dalla Bulgaria alla Commissione il 25 aprile 2006, è approvato.

Articolo 2

considerando quanto segue:

Il piano di sorveglianza per l'individuazione di residui o sostanze a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 96/23/CE, presentato dalla Romania alla Commissione il 20 marzo 2006, è approvato.

(1) La direttiva 96/23/CE stabilisce le misure per controllare talune sostanze e i loro residui negli animali vivi e nei prodotti di origine animale e dispone che gli Stati membri debbano presentare i propri piani di sorveglianza per l'individuazione dei residui o delle sostanze alla Commissione per l'approvazione («i piani di sorveglianza»).

Articolo 3

La presente decisione è applicabile soltanto con riserva e a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania.

(2) Poiché l'adesione di Bulgaria e Romania alla Comunità è prevista per il 1° gennaio 2007, questi paesi hanno presentato alla Commissione piani di sorveglianza per l'approvazione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

(3) Tali piani di sorveglianza sono conformi alle disposizioni della direttiva 96/23/CE e vanno pertanto approvati.

Fatto a Bruxelles, 22 dicembre 2006.

(4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1).